

VELASIO DE PAOLIS

NOTA SUL TITOLO DI CONSACRAZIONE EPISCOPALE

1. Fugace sguardo storico. — 2. Evoluzione della figura del vescovo: dal particolare all'universale. — 3. Il Concilio Vaticano II: momento significativo nella teologia dell'episcopato. — 4. La dottrina della lettera *Communio in Notio*. — 5. La prospettiva dell'episcopato non si esaurisce in relazione alla Chiesa particolare: Peculiari circoscrizioni pastorali affidate a Vescovi. — 6. Tendenza ad restringere l'uso del ricorso alla « Chiesa titolare ». — 7. Riflessioni conclusive.

1. *Fugace sguardo storico.*

Nella prima tradizione canonica, le consacrazioni episcopali erano relative e perpetue. In quanto relative dicevano un preciso riferimento ad una comunità bisognosa di cura pastorale. In quanto perpetue, non erano ammessi trasferimenti da una chiesa ad un'altra. Non esistevano nella prassi consacrazioni assolute, ossia senza relazione ad una comunità da servire pastoralmente. La Chiesa per la quale il vescovo veniva consacrato era il titolo della ordinazione stessa. Il legame che univa il vescovo alla sua diocesi era sponsale, pertanto, come per il matrimonio; perpetuo, come il matrimonio stesso. Si trattava però di un'analogia, di un trasferimento di un vincolo secondo la carne ad una realtà spirituale. Esso di fatto rimaneva aperto e compatibile con altre soluzioni pratiche diversificate.

Con il trascorrere del tempo, cominciarono ad aver luogo anche i trasferimenti da una diocesi all'altra. In questi casi cambiava il titolo; il vescovo assumeva quello della Chiesa di trasferimento. Più tardi abbiamo avuto anche consacrazioni episcopali senza un preciso riferimento ad una comunità pastorale, ma per determinate funzioni comportanti poteri giurisdizionali episcopali, senza però propriamente una comunità di fedeli diocesana con il relativo presbiterio. Ossia con il tempo si è cominciato a fare eccezione sia al principio

della perpetuità, legittimando la possibilità dei trasferimenti, sia a quello della relatività, introducendo le ordinazioni assolute, ossia senza l'assegnazione ad una chiesa particolare.

Per i vescovi che venivano consacrati non in riferimento ad una comunità diocesana si poneva il problema del titolo della stessa sacra ordinazione. Il problema venne risolto in parte con l'equiparazione di parecchie comunità alla stessa diocesi, per cui si escogitò un concetto di chiesa particolare, che aveva il suo modello nella diocesi, alla quale si finì per equiparare, particolarmente nei tempi recenti, per analogia, altre circoscrizioni ecclesiastiche, che, pur avendo delle differenziazioni dalla diocesi, avevano tuttavia somiglianze negli elementi costitutivi essenziali. Là dove non era percorribile la strada dell'equiparazione si ricorse al titolo di una comunità cristiana che nel frattempo però si era estinta. Sorse così la duplice categoria di vescovi: quelli residenziali, quelli cioè a capo di una chiesa particolare o di una comunità ad essa equiparata, e quella di vescovi titolari, ossia di vescovi che prendevano il titolo da un'antica comunità estinta, ma che svolgevano altrove la loro funzione episcopale. All'interno di queste due categorie molto precise venivano prendendo piede altre figure con una non precisa collocazione.

Il risultato di questa evoluzione fu che, con il tempo, la consacrazione episcopale non è più legata in modo rigoroso alla guida di una chiesa diocesi (vescovi residenziali), ma all'esercizio del potere episcopale nella chiesa (vescovi titolari di una chiesa estinta). Così l'episcopato, non si giustifica soltanto in base alle esigenze della cura pastorale di una chiesa particolare, ma anche per altre funzioni ecclesiastiche che uno è chiamato a svolgere nella Chiesa.

La figura del vescovo residenziale rimaneva comunque preminente. Ed essa, proprio per l'immagine sponsale, era unica all'interno di un determinato territorio. Si riteneva che fosse qualche cosa di anormale e mostruoso una diocesi sul cui territorio fossero due autorità episcopali. Il Concilio Lateranense IV, mentre imponeva al vescovo di provvedere attraverso sacerdoti idonei a fedeli di diverse lingue e riti, proibiva assolutamente che in una stessa diocesi vi fossero più vescovi⁽¹⁾. Oggi, ridimensionato il principio di territorialità

(1) «Quoniam in plerisque partibus intra eandem civitatem atque dioecesim sunt populi diversarum linguarum, habentes sub una fide varios ritus et mores, districte praecipimus ut pontifices huiusmodi civitatum sive dioecesum, provideant viros idoneos, qui secundum diversitates rituum et linguarum divina officia illis celebrent et ecclesiastica sacramenta ministrent, instruendo eos verbo pariter et exemplo. Prohibemus

ed ammesso anche quello della personalità, è possibile che sullo stesso territorio vi siano anche due vescovi, in quanto è possibile che all'interno di una chiesa particolare territoriale esista anche una chiesa particolare basata sul principio personale, sia in base al rito che ad altri elementi⁽²⁾. I sudditi della chiesa personale non di rado sono anche sudditi della chiesa territoriale, avendo il vescovo personale potestà cumulativa con quello della Chiesa territoriale. Così è possibile avere sullo stesso territorio due comunità cristiane, con a capo i due rispettivi vescovi; i fedeli possono appartenere simultaneamente a una chiesa particolare e a una chiesa equiparata alla chiesa particolare. Così anche il principio dell'unicità episcopale sullo stesso territorio è venuto meno o per lo meno non è più così rigido. Anzi si è arrivati a ritenere che sia sufficiente semplicemente rilevare la differente posizione di ciascuno rispetto alla stessa sede: vescovo emerito, vescovo diocesano, vescovo coadiutore con titolo di successione, ecc.

Si deve anche aggiungere che con l'introduzione del principio della rinuncia alla diocesi da parte di vescovi una volta che hanno raggiunto una certa età, 75 anni, si ha anche il principio della duplice titolarità della stessa diocesi. Il vescovo residenziale infatti emerito può conservare il titolo della diocesi, sia pure come emerito. Ugualmente si dica con la concessione del titolo della diocesi residenziale al vescovo coadiutore con il titolo di successione.

È anche significativo quanto avviene sul piano ecumenico. La Chiesa cattolica ritiene che le eparchie ortodosse siano vere chiese particolari (anche se non in piena comunione con la Chiesa cattolica), e non è stato visto alcun problema da parte della Chiesa cattolica nell'esistenza di eparchie ortodosse, anche recentemente.

2. *Evoluzione della figura del vescovo: dal particolare all'universale.*

Va da sé che l'evoluzione appena accennata ha comportato con sé anche una diversa accentuazione di prospettiva e di compren-

autem omnino, ne una eademque civitas sive dioecesis diversos pontifices habeat, tamquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum» (Conciliorum Oecumenicorum Decreta, J. Alberigo, Bologna, 1973, Concilium Lateranense IV, n. 10).

⁽²⁾ Cfr. P. ERDÖ, *La coesistenza delle diverse chiese particolari e « sui iuris » nello stesso territorio nel quadro della piena comunione. Realtà e prospettive. Appunti circa le forme possibili dell'esercizio del primato di governo*, in *Periodica de re canonica*, vol. XCI, fasc. 1, pag. 63-85.

sione dello stesso episcopato all'interno della Chiesa. Possiamo dire che a conclusione di questo lungo cammino abbiamo anche una nuova teologia dell'episcopato, che si rifa particolarmente al Vaticano II.

All'inizio della tradizione canonica il vescovo è stato visto principalmente nella prospettiva della particolarità, ossia del capo della Chiesa particolare. Questo risultava chiaro con il principio della consacrazione relativa e perpetua. Il principio della perpetuità ha avuto un allentamento con l'introduzione della possibilità del trasferimento; ma in questo contesto si approfondisce il senso del vincolo sponsale con la Chiesa. Se viene trasferito ad un'altra diocesi, il vescovo propriamente non cambia il suo rapporto sponsale con la Chiesa di Cristo, ma con una sua porzione, la chiesa particolare, il cui senso però è nel tutto. Il rapporto sponsale del Vescovo non è propriamente con la chiesa particolare, ma con la Chiesa di Cristo attraverso una chiesa particolare; come la Chiesa particolare propriamente non si distingue dalla Chiesa universale, ma ne è una *portio* nella quale però si realizza la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Di fatto non abbiamo tante chiese, ma un'unica Chiesa di Cristo. Inoltre, mentre l'ordinazione relativa sottolinea specialmente la particolarità, la possibilità di trasferimento evidenzia invece il principio dell'universalità della Chiesa. Al di là delle singole chiese particolari o locali, rimane sempre il vincolo fondamentale con la Chiesa universale e in definitiva con Cristo, capo della Chiesa.

Il principio dell'universalità sembra emergere sempre più chiaramente nelle evoluzioni successive, particolarmente nelle consacrazioni episcopali che non hanno la loro ragione d'essere dall'esigenza di una chiesa particolare, ma da altre funzioni pastorali. Tuttavia questa evoluzione sembra essere avvenuta non senza fatica. Per ammettere questo tipo di consacrazioni all'inizio si è dovuto cercare un aggancio con l'antica tradizione che voleva la consacrazione episcopale legata ad una chiesa particolare. Questo all'inizio della vita della Chiesa era l'unico titolo per una consacrazione episcopale. Tale titolo doveva essere in qualche modo sempre salvaguardato, se si voleva procedere legittimamente ad una consacrazione episcopale. Precisamente in questo affonda le sue radici la tradizione dei vescovi titolari di una chiesa, che non esiste più: questi vengono consacrati tali per esigenze pastorali diverse da quelle di una chiesa particolare, per di più estinta, ma tali consacrazioni vengono formalmente giustificate in relazione ad una chiesa particolare sia pure

estinta⁽³⁾. Ciò corrisponde bene alla mentalità molto radicata nel passato, che ama la continuità e legittima il nuovo solo se non rompe con il passato: si giustificano le novità con la continuità con il passato. Nella mentalità antica la novità è vista sempre con un certo sospetto. Si tende pertanto a nasconderla e a farla passare come continuazione della tradizione, a differenza di oggi quando si tende a presentare le cose come nuove, per farle accettare, anche se in realtà si tratta di cose che di nuovo hanno ben poco.

3. *Il Concilio Vaticano II: momento significativo nella teologia dell'episcopato.*

Di fatto con il Concilio Vaticano II, che è stato presentato come il Concilio dell'episcopato, particolarmente con la costituzione sulla Chiesa *Lumen Gentium*, il principio della universalità ha visto il suo meriggio. Il Vaticano II conferma il discorso del vescovo come pastore della chiesa particolare, che egli regge come vicario di Cristo, con potestà propria, ordinaria e immediata⁽⁴⁾; ma la sua novità è piuttosto la dottrina sulla collegialità dell'episcopato. Il vescovo, pur avendo normalmente una chiesa particolare da presiedere, appartiene prima di tutto al collegio episcopale⁽⁵⁾. Si riscopre in tal modo una realtà evangelica. Si fa notare che il Signore, mentre ha dato a Pietro personalmente il primato di governo (Mt 16,18-19), ha conferito gli stessi poteri a tutti gli altri apostoli (Mt 18, 18; 28, 19). Il vescovo di Roma, successore di Pietro, e gli altri vescovi del mondo, successori degli apostoli costituiscono un collegio⁽⁶⁾, insieme a Pietro e sotto Pietro, al quale il Signore ha affidato il governo

(3) Anzi si dovrebbe prendere in considerazione anche lo studio e il significato del titolo dei Cardinali non residenziali. Secondo la tradizione vi è un titolo episcopale, un altro presbiterale e un altro diaconale. Vi sono dei Cardinali che non hanno altro titolo che quello della carica prefettizia del Dicastero che essi presiedono.

(4) LG, 27: «Episcopi Ecclesiae particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt, consiliis, suasionibus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate... Haec potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata, licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem ultimatim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae et fidelium, circumscribi possit».

(5) *Lumen Gentium*, nn. 21-26.

(6) «Sicut statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium apostolicum constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur» (LG, 22).

della Chiesa (cf. AG, 38). L'appartenenza a tale collegio si realizza attraverso la consacrazione episcopale in comunione con il Romano Pontefice⁽⁷⁾. Risulta pertanto che la caratteristica propria dell'episcopato non è più propriamente la capitalità di una chiesa particolare, ma l'appartenenza al collegio episcopale. La stessa consacrazione episcopale in vista di una chiesa particolare in realtà prima di tutto opera un'appartenenza al collegio episcopale. Se è concepibile un vescovo che non ha una chiesa particolare, non è concepibile un vescovo che non appartenga al collegio episcopale. E se il vescovo di fatto esercita il suo potere in una chiesa particolare, egli partecipa alla responsabilità della Chiesa universale, sia nei concili ecumenici, sia nei modi previsti dal diritto. Un vescovo può cessare dal suo ufficio come pastore della sua chiesa particolare, ma non dalla sua appartenenza al collegio episcopale. La mancanza di comunione con il capo della Chiesa non fa cessare la sua appartenenza al collegio, ma l'esercizio dei suoi diritti come membro del collegio⁽⁸⁾. La radice del suo ufficio di pastore della Chiesa particolare è la stessa consacrazione episcopale e quindi l'appartenenza al collegio stesso. Mentre l'appartenenza al collegio apostolico è in forza della semplice consacrazione e della comunione gerarchica, la titolarità di una chiesa particolare implica anche la *missio o determinatio canonica* da parte della suprema autorità della Chiesa.

In quanto appartiene al collegio episcopale, il vescovo è membro di un collegio che è soggetto supremo di autorità nella chiesa universale. Si può dire che dalla teologia della collegialità episcopale la rilevanza della chiesa particolare da una parte ne esce ridimensionata e da un'altra arricchita, in quanto la dimensione della particolarità assurge in tutto il suo splendore solo nella dimensione della cattolicità e della universalità. Di fatto nella Chiesa particolare opera

(7) «*Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecrationis et hierarchicae communionis cum collegii capite atque membris*» (LG, 22).

(8) Il Concilio indica due criteri per l'appartenenza al collegio episcopale: la consacrazione e la comunione. Ma non sembra che i due criteri stiano sullo stesso piano: con la consacrazione si ottiene la partecipazione ontologica all'episcopato e quindi l'appartenenza all'ordo episcopalis; con la comunione invece si rende possibile l'esercizio dei diritti derivanti da tale appartenenza. Si potrebbe fare l'analogia con la consacrazione battesimale: si diventa persone con il battesimo; ma l'esercizio dei doveri e diritti dipende dalla «*communio*». In ogni caso sembra che si possa e si debba dire che ogni vescovo consacrato appartiene all'ordo episcopalis.

l'unica chiesa santa cattolica e apostolica. Ogni chiesa particolare ha senso in relazione alla Chiesa universale. Anzi la chiesa particolare è la realizzazione e concretizzazione della chiesa una santa cattolica e apostolica. E all'interno della Chiesa di cui la particolarità e l'universalità sono i due poli estremi con cui tutta la chiesa si comprende, esistono sempre di più forme intermedie, in cui è possibile configurare la esigenza di una figura episcopale, al servizio della Chiesa.

L'evoluzione di cui abbiamo fatto sommariamente cenno non è configurabile come una qualche deviazione dalle origini, ma come una sua naturale, sana e piena manifestazione, che permette una più piena comprensione dell'episcopato. La tradizione primitiva infatti se sottolineava la particolarità, comportava il pericolo di non comprendere più in modo adeguato la universalità della chiesa e il senso stesso della Chiesa *communio*. Il pericolo di comprendere la universalità come unione di Chiese autocefale era reale. Da ciò la difficoltà di collocare il primato di Pietro senza farlo apparire come una diminuzione di autonomia per le chiese particolari.

Ma il Concilio Vaticano II ha contribuito ad una nuova teologia dell'episcopato anche dal punto di vista sacramentale. Il Concilio Vaticano II ha affermato chiaramente la natura sacramentale dell'episcopato, superando così decisamente qualche incertezza, che ancora in qualche modo serpeggiava⁽⁹⁾. E con la consacrazione episcopale sono congiunti anche i poteri che Cristo ha trasmesso alla sua Chiesa, anche se quelli di governo e di insegnamento per loro natura non possono essere esercitati se non in comunione con il Capo del collegio apostolico⁽¹⁰⁾. Comunque si voglia interpretare tale testo, anche in riferimento alla *nota esplicativa praevia*, annessa alla stessa costituzione *Lumen Gentium*⁽¹¹⁾, è certo che essa ha voluto sottoli-

(9) «Ad tanta munera explenda, Apostoli speciali effusione supervenientis Spiritus Sancti a Christo ditati sunt (cfr. Acct 1, 8; 2, 4; Io, 20, 22-23) et ipsi adiutoribus suis per impositionem manuum donum spirituale episcopali consecratione transmissum est. Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctoourn Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur» (LG, 21).

(10) «Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnis in hierarchica communionem cum Collegii Capite et membris exerceri possunt» (LG, 21).

(11) La nota esplicativa praevia che si trova a conclusione della costituzione apostolica *Lumen Gentium*, è parte integrante della stessa costituzione, che va spiegata precisamente secondo la nota praevia.

neare il nesso stretto tra ordine sacro e potere non solo di santificare, ma anche di insegnare e di governare. I tre poteri infatti nella Chiesa sono intimamente connessi e dicono l'uno relazione all'altro. Indipendentemente dalla dottrina che si può seguire circa l'origine della potestà di governo, sacramentale o meno, di fatto nella Chiesa, per volontà divina, esiste una sola gerarchia, che comprende l'intera potestà sacra. L'abilità alla sacra potestà risiede in coloro che hanno il potere di ordine. Il fondamento di tale potestà è pertanto lo stesso ordine sacro. I titolari pertanto del potere nella Chiesa sono i chierici in quanto insigniti dell'ordine sacro, che conforma chi lo ha ricevuto al mistero di Cristo Capo. Il battesimo invece inserisce nel mistero del Corpo di Cristo. Esiste pertanto anche un duplice sacerdozio: quello comune a tutti i battezzati e quello di servizio, fondato sull'ordine sacro. Il battezzato in quanto tale non è propriamente abilitato a ricevere la sacra potestà, propriamente neppure quella di governo. Ed anche se a questa il laico può essere chiamato a cooperare nell'esercizio (cf. can. 129 § 2), rimane sempre vero che si tratta di una cooperazione che non potrà mai fare del fedele laico battezzato un chierico, a meno che non intervenga l'ordine sacro.

In questa prospettiva dopo il Concilio si è anche avviata una prassi più rigorosa nel fare sì che il titolare di un potere di governo abbia anche l'ordine corrispondente ai compiti che deve esercitare, come fondamento dello stesso potere. Su questo principio si è sviluppata la prassi di conferire l'episcopato a quanti, in forza dell'ufficio, sono chiamati ad esercitare poteri episcopali. Effettivamente dopo il Concilio l'ordine episcopale viene conferito dalla Chiesa a molti uffici, con i quali sono connessi poteri episcopali, anche se i titolari non sono a capo di diocesi o di comunità ad esse equiparate, come sono per esempio i dicasteri della curia romana. Evidentemente in questo campo, il giudizio di opportunità del conferimento dell'episcopato o meno spetta all'autorità suprema della Chiesa. A noi non resta che constatare il fatto, come cioè l'autorità competente oggi tende a conferire l'ordine episcopale a chi è chiamato ad esercitare un potere episcopale, anche se ciò non è richiesto rigorosamente, almeno a guardare dalla prassi del passato.

4. *La dottrina della lettera Communionis Notio.*

La dottrina della lettera *Communionis Notio* sulla *Communio*, sull'unità della Chiesa e sulla relazione tra Chiesa particolare e

Chiesa universale è comprensibile pienamente solo all'interno della nuova dottrina propria del Vaticano II.

Ci riferiamo anzitutto al n. 9 della lettera, che è opportuno trascrivere: «Per capire il vero senso dell'applicazione analogica del termine *comunione* all'insieme delle Chiese particolari, è necessario innanzitutto tener conto che queste, per quanto "parti dell'unica Chiesa di Cristo", hanno con il tutto, cioè con la Chiesa universale, un peculiare rapporto di "mutua interiorità", perché in ogni Chiesa particolare "è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica e Apostolica. Perciò "la Chiesa universale non può essere concepita come la somma delle Chiese particolari né come federazione di Chiese particolari". Essa non è il risultato della loro comunione, ma, nel suo essenziale mistero, è una realtà ontologicamente e temporalmente previa ad ogni singola Chiesa particolare»⁽¹²⁾. In questa prospettiva, il battesimo non inserisce propriamente in una Chiesa particolare, ma semplicemente «nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Non si appartiene alla Chiesa universale in modo *mediato*, attraverso l'appartenenza ad una Chiesa particolare, ma in modo *immediato*, anche se l'ingresso e la vita nella Chiesa universale si realizzano necessariamente in una particolare Chiesa. Nella prospettiva della Chiesa intesa come comunione, l'universale *comunione dei fedeli* e la *comunione delle Chiese* non sono dunque l'una conseguenza dell'altra, ma costituiscono l'unica realtà vista da prospettive diverse».

Così, l'unità della Chiesa è radicata nell'unità dell'Episcopato, come afferma ancora la lettera *Communio Notio*, n. 12: «Infatti l'unità della Chiesa è pure radicata nell'unità dell'Episcopato. Come l'idea stessa di *Corpo delle Chiese* richiama l'esistenza di una Chiesa *Capo* delle Chiese, che è appunto la Chiesa di Roma, che "presiede alla comunione universale della carità", così l'unità dell'Episcopato

⁽¹²⁾ Il testo, proseguendo, spiega ulteriormente: «Infatti, *ontologicamente*, la Chiesa-mistero, la Chiesa una ed unica secondo i Padri precede la creazione, e partorisce le Chiese particolari come figlie, si esprime in esse, è madre e non prodotto delle Chiese particolari. Inoltre, *temporalmente*, la Chiesa manifesta nel giorno di Pentecoste nella comunità dei centoventi riuniti attorno a Maria e ai dodici Apostoli, rappresentanti dell'unica Chiesa e futuri fondatori delle Chiese locali, che hanno una missione orientata al mondo: già allora la Chiesa parla tutte le lingue». Conseguentemente, «la formula del Concilio Vaticano II: *la Chiesa nelle e a partire delle Chiese (Ecclesia in et ex Ecclesiis)*, è inseparabile da quest'altra: *Le Chiese nella e a partire dalla Chiesa (Ecclesia in et ex Ecclesia)*.

comporta l'esistenza di un Vescovo Capo del Corpo o Collegio dei Vescovi, che è il Romano Pontefice».

5. *La prospettiva dell'episcopato non si esaurisce in relazione alla Chiesa particolare: Peculiari circoscrizioni pastorali affidate a Vescovi.*

La nuova dottrina sull'episcopato ha portato anche a prevedere nuove circoscrizioni erette dalla suprema autorità ecclesiastica e ad essa facenti capo, con la possibilità di poteri episcopali. Accanto alle chiese diocesane e alle chiese ad esse equiparate, che vengono con il nome di chiese particolari, sono state introdotte figure intermedie nuove, con a capo persone dotate del carattere episcopale, che non è facile definire e collocare⁽¹³⁾. Tali sono gli ordinariati militari, che sono succeduti ai precedenti vicariati castrensi, e le prelature personali, delle quali si è cominciato a parlare nei documenti conciliari del Vaticano II⁽¹⁴⁾. Di queste circoscrizioni fa menzione anche la lettera *Communione Notio*, n. 16: «Per una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale-unità nella diversità, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse in quanto tali appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari con la flessibilità che

⁽¹³⁾ Leggiamo nel decreto *Christus Dominus*, 42: «*Quum necessitates pastorales magis magisque requirant ut quaedam pastoralia munia concorditer regantur et promoveantur, expedit ut in servitium omnium vel plurium dioecesium alicuius determinatae regionis aut nationis nonnulla constituentur officia, quae etiam Episcopis committi possunt.*

Commendat autem Sancta Synodus ut inter Praelatos seu Episcopos, his muneribus perfungentes, et Episcopos dioecesanos atque Conferentias Episcopale fraterna semper vigeat communio et animorum in sollicitudine pastorali conspiratio, cuius rationes etiam iure communi definiantur oportet.

⁽¹⁴⁾ Ne parla esplicitamente il decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 10: «*Ubi vero ratio apostolatus postulaverit, faciliora reddantur non solum apta Presbyterorum distributio, sed etiam peculiaria opera pastoralia pro diversis coetibus socialibus, quae in aliqua regione, vel natione aut in quacumque terrarum orbis parte perficienda sunt. Ad hoc ergo quaedam seminaria internationalia, peculiare dioecese vel praelaturae personales et alia huiusmodi utiliter constitui possunt, quibus, modis pro singulis inceptis statuendis et salvis semper iuribus Ordinariorum locorum, Presbyteri addici vel incardinari queant in bonum commune totius Ecclesiae.*

le è propria, trova diverse espressioni giuridiche. Ciò non intacca l'unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a quest'unità l'interiore diversificazione propria della comunione».

Le previsioni di circoscrizioni ecclesiastiche di tipo prelatizio facenti capo alla stessa Sede Apostolica, con la possibilità che abbiano al loro vertice un prelado vescovo sono state attuate in modo particolare per la prima volta con la creazione della Prelatura personale della Santa Croce mediante la cost. ap. «*Ut sit*».

La costituzione apostolica «*Ut sit*» presenta l'*Opus Dei* come una realtà nuova che ha potuto trovare la sua esatta collocazione solo all'interno della nuova istituzione prevista dal Concilio Vaticano II. Essa è presentata come l'attuazione di quanto previsto dal concilio e dai documenti successivi (particolarmente dal decreto *Presbyterorum Ordinis* e ulteriormente precisato dal *Motu Proprio Ecclesiae Sanctae*). Nella configurazione dell'*Opus Dei*, si realizza l'ideale proprio e specifico del Fondatore, il quale ha visto nella figura della Prelatura la realizzazione del suo progetto⁽¹⁵⁾. Di fatto essa non poteva rientrare in nessuna delle figure giuridiche della Chiesa esistenti in precedenza; risultava una realtà giuridica nuova.

La novità dell'*Opus Dei* si manifesta particolarmente dalla sua composizione⁽¹⁶⁾. La sua novità ha indotto a farla dipendere dalla Congregazione per i Vescovi: «*ad quam res suapte pertinebat natura*» e a far superare, in forza della potestà apostolica, non pochi problemi⁽¹⁷⁾.

Nella configurazione giuridica dell'*Opus Dei*, il Papa erige la prelatura con il carattere internazionale. Ma essa propriamente non

⁽¹⁵⁾ «*in ordinationem Ecclesiae figuram Praelaturae personalis ad peculiaria opera pastoralia perficienda induxit, visa est ea ipsa Operi Dei apprime aptari*».

⁽¹⁶⁾ Così la descrive la costituzione: «*apostolica compages quae sacerdotibus et laicis sive viris sive mulieribus constabat eratque simul organica ed indivisa, una scilicet spiritu fine regimine et spirituali institutione, necesse fuit aptam formam iuridicam ipsi tribui quae peculiaribus eius notis responderet*».

⁽¹⁷⁾ Problemi ce n'erano. Ne parla il Papa stesso che nella costituzione scrive: «*Profecto eadem Congregatio huic negotio vacans quaestionem sibi propositam accurate investigavit ratione cum historica tum iuridica et pastorali ita ut, quolibet sublato dubio circa fundamentum possibilitatem et concretam rationem postulationi obsecundandi, plane pateret opportunitas atque utilitas optatae transformationis Operis Dei in Praelaturam personalem*». Il Papa ci fa sapere che la sua decisione è «*de apostolicae plenitudine potestatis*».

è un'associazione né un istituto di vita consacrata. Di fatto contestualmente «*simul vero erigitur Societas sacerdotalis Sanctae Crucis qua Adsociatio Clericorum Praelaturae intrinsecus coniuncta*». La struttura della Prelatura è composta di chierici in essa incardinati, che costituiscono il suo presbiterio, e di laici ad essa incorporati mediante una convenzione, con a capo il Prelato come Ordinario proprio: «*Praelaturae iurisdictio personalis afficit clericos incardinatos necnon, tantum quoad peculiarium obligationum adimpletionem quas ipsi sumpserunt vinculo iuridico, ope Conventionis cum Praelatura initae, laicos quis operibus apostolicis Praelaturae sese dedicant, qui omnes ad operam pastorem Praelaturae perficiendam sub auctoritate Praelati exstant*».

Le leggi che regolano le prelature personali non sono né quelle delle associazioni né quelle degli istituti di vita consacrata; né assomigliano ad esse. Anzi la flessibilità con la quale sono state configurate fa sì che il codice possa delineare solo alcune norme molto generali, che devono essere precisate poi nel proprio statuto. Del resto detti statuti sono norme speciali e specifiche emanate dallo stesso Santo Padre.

La *Dichiarazione della Congregazione per i Vescovi*, facendo riferimento alla speciale legislazione, che regola la prima prelatura personale, afferma: «*aliud constituunt signum ac testimonium sollicitae illius curae qua peculiaribus nostri temporis necessitatibus in re pastoralis atque in suo evangelizationis munere exercendo Ecclesia respondet*»; conseguentemente la Prelatura *Opus Dei* «*apostolicae operositatis Ecclesiae efficacitatem directe et imprimis respicit; qua ratione ad effectum re et opere adducitur ac praevisum, idque fit per institutionem quae probatas exhibet cautiones quoad doctrinam, disciplinam et apostolicum vigorem*». Proprio perché è una realtà nuova dal punto di vista giurisdizionale nella Chiesa, essa ha bisogno di essere armonizzata con la realtà della Chiesa particolare ed altre strutture giurisdizionali, come loro complemento e prolungamento: «*harmonicam insertionem huius institutionis in actionem pastorem organicam Ecclesiae universalis et Ecclesiarum localium apprime compleat efficaciusque eius servitium reddat*». Proprio da qui seguono le particolari caratteristiche che la dichiarazione enuncia: l'ambito internazionale della prelatura, il prelato è ordinario proprio, ha un proprio clero, e un proprio popolo di laici.

Il popolo dei laici viene così descritto: «*illi laici — cum viri tum mulieres, sive caelibes sive matrimonio iuncti, ex qualibet professione*

vel condicione sociali — qui servitio finis apostolici Praelaturae proprii sese dedicant, graves et qualificatas obligationes ad hoc opus assumentes, id efficiunt non vi votorum, sed vinculi contractualis iure definiti» (I,c).

I laici incorporati alla Prelatura «*non mutant suam condicionem personalem, sive theologicam sive canonicam, communium fidelium laicorum, et qua tales in omnibus se gerunt ac, reapse, in exercitio sui apostolatus» II, c).* Per questo viene precisato: «*quod ad optiones spectat in re professionali, sociali, politica, etc., laici fideles ad Praelaturam pertinentes, intra limites videlicet catholicae fidei et christianorum morum atque Ecclesiae disciplinae, eadem gaudent libertate qua ceteri fruuntur catholici, quorum sunt concives: Praelatura igitur suorum membrorum labores profesionales, sociales, politicos, oeconomicos, etc., suos omnino non facit» (II, d); ed ancora: «*laici Praelaturae “Operis Dei” incorporati fideles esse pergunt earum dioecesium in quibus domicilium vel quasi domicilium habent, et subsunt igitur iurisdictioni Episcopi dioecesani in iis omnibus quae iure statuuntur quoad communes fideles» (IV,c).**

La Prelatura viene presentata come «*una struttura secolare*», conseguentemente i chierici sono chierici secolari, intimamente congiunti con i sacerdoti secolari diocesani dove lavorano. È interessante la precisazione che si trova nel n. VI: «*Cum Praelatura inseparabiliter iungitur Societas Sacerdotalis Sanctae crucis, ad quam illi sacerdotes e clero dioecesano pertinere possunt, qui sanctitatem in exercitio sui ministerii consequi desiderent, iuxta spiritum et praxim asceticam “Operis Dei”.* Vi tamen huius adscriptionis ipsi non efficiuntur membra cleri Praelaturae, sed quoad omnes effectus sub regimine manent proprii Ordinarii, quem, si id desideret, de praedicta adscriptione certiorum reddent».

Quanto alla natura della Prelatura, la dichiarazione al n. VI afferma la dipendenza dalla Congregazione per i Vescovi in quanto è una circoscrizione giurisdizionale autonoma accanto ad altre circoscrizioni giurisdizionali autonome: «*Praelatura dependet a Sacra Congregatione pro Episcopis (cf. Const. Ap. Regiminis Ecclesiae Universae, n. 49, § 1) et, haud secus atque aliae iurisdictiones autonomae, capacitate gaudet ut, attenta materia de qua singulis in casibus agatur, quaestiones tractet cum competentibus Sanctae Sedis Dicasteriis».*

Si potrebbe dire, forse, che da quanto deriva dalla norma del CIC, e dalle norme speciali della prima Prelatura personale, è chiaro che si tratta di una struttura ecclesiale di apostolato: i membri non

sono associati tra di loro; il prelado non è sul modello del superiore religioso; i membri non hanno alcuna somiglianza con le persone consacrate. La prelatura non ha alcun aspetto associativo. I sacerdoti incardinati nella Prelatura formano il suo prebiterio. I laici non sono associati tra di loro; ma si mettono, ciascuno personalmente, con una convenzione appropriata, a prestare un servizio apostolico alla Prelatura. Il prelado non è il superiore di un'associazione che ha il compito di guidare i membri nel cammino della santità, ma il compito di realizzare un progetto apostolico stabilito dalla stessa Sede Apostolica⁽¹⁸⁾. Il prelado non è neppure propriamente un vescovo. Non segue necessariamente che debba esserlo. Ma è innegabile che egli eserciti poteri episcopali. In questa prospettiva si capisce bene quanto il Papa scrive al Prelato, notificandogli la sua volontà di consacrarlo vescovo»: «È interessante rilevare la motivazione che il Papa adduce nella bolla del 21 novembre 1994, con la quale comunica al prelado dell'Opus Dei la sua elevazione all'episcopato: «dovere e grazia comune dei Pastori e dei Vescovi insegnare ai fedeli della Chiesa ciò che li conduce lungo le vie di Dio, vale a dire i comandamenti evangelici (cfr. *Veritatis Splendor*, 114). Per questo, siamo soliti scegliere uomini di provata virtù, in grado di svolgere con diligenza il ministero pastorale. In seguito alla morte... abbiamo ritenuto opportuno provvedere nel modo più adeguato alla Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei, allo scopo di meglio propiziare il bene delle anime dei suoi fedeli». L'episcopato non gli viene

⁽¹⁸⁾ La Prelatura non può essere ricondotta ad un ente associativo. In merito è stato anche sottolineato che — a differenza degli enti associativi — la specificità di tale finalità e della relativa giurisdizione è stabilita da speciali leggi pontificie e dagli Statuti sanciti dalla Santa Sede. Le prelature personali, infatti, vengono erette là dove una necessità specifica lo richiede «ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia perficienda» (can. 294 CIC); non siamo, pertanto, nel diritto associativo dove si riconosce ai fedeli il diritto a creare nuove entità, d'accordo con la legge. Tale necessità pastorale o missionaria diventa così la causa e lo scopo della Prelatura stessa. Se la Prelatura personale fosse di tipo associativo, si dovrebbe «ammettere come "diritto" del fedele quello di poter creare Prelature personali» dal momento che ai fedeli è riconosciuto il diritto di fondare e dirigere associazioni (can. 215). Per di più l'elemento volontario... è presente in altri enti che appartengono certamente alla struttura gerarchica della Chiesa. La presenza dell'elemento volontario non genera necessariamente — ciò dipende dal contesto giuridico — un rapporto di tipo associativo. La considerazione delle Prelature personali nell'ambito del diritto di associazione incontrerebbe, invece non pochi problemi concettuali.

conferito per meriti e titoli personali, ma per «provvedere nel modo più adeguato alla Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei, allo scopo di meglio propiziare il bene delle anime dei suoi fedeli». L'episcopato è dunque in relazione alla funzione pastorale che il Prelato è chiamato ad esercitare.

6. *Tendenza ad restringere l'uso del ricorso alla «Chiesa titolare».*

Nella prospettiva della dottrina del Concilio Vaticano sull'episcopato si comprende anche una tendenza che ha portato a restringere il ricorso alla qualifica di vescovo titolare di una chiesa estinta quale titolo di consacrazione e ad attribuire invece il titolo reale della stessa consacrazione una volta ammesso che la relazione ad una Chiesa particolare non è elemento costitutivo dell'episcopato. La formula pertanto del ricorso alla Chiesa titolare estinta viene a perdere sempre di più il suo significato». È molto più rilevante il rapporto reale del vescovo con la cura di anime che il riferimento ad un titolo dal carattere simbolico. Si tratta di una vera politica, frutto di una attenta riflessione, e portata avanti gradualmente.

Il problema fu affrontato anzitutto in relazione ai vescovi residenziali che rinunciavano alla loro diocesi, per raggiunti limiti di età. Essi rimanevano ovviamente vescovi membri del collegio apostolico. Ma con quale titolo di consacrazione? In una comunicazione sul titolo dei Vescovi «*officio renuntiantibus*» del 7 novembre 1970 da parte della Congregazione per i Vescovi⁽¹⁹⁾, si legge: Il santo Padre «si è degnato di disporre che i Vescovi diocesani dimissionari di rito latino non vengano più trasferiti ad una Chiesa titolare, continuando invece ad appellarsi dalla Sede cui hanno rinunciato (con la quale conservano ancora un certo vincolo di spirituale affetto), premettendovi l'espressione "olim, quondam" (già, ancien, former, alt, retiro, antiguo, o altre equivalenti)».

Sui vescovi emeriti, la Santa Sede ritorna in data 31 ottobre del 1988⁽²⁰⁾. Si osserva che i vescovi che cessano dall'ufficio «continuano, anche se emeriti, ad essere membri del collegio dei vescovi in virtù della consacrazione episcopale e mediante la comunione ge-

⁽¹⁹⁾ *Communications*, 19, 1978, p. 18.

⁽²⁰⁾ Cf. *Normae de episcopis ab officio cessantibus* del 31 ottobre 1988; *Communications* 20, 1988, pp. 167-168.

rarchica con il capo e con i membri del collegio» (can. 336). Hanno perciò il diritto di intervenire al concilio ecumenico con voto deliberativo (can. 339) e di esercitare la potestà collegiale entro i termini di legge (can. 337, § 2)». Si danno Norme per la valorizzazione ecclesiale di tali vescovi anche a livello di conferenze episcopali.

Più tardi si pone il problema del titolo dei vescovi coadiutori con diritto di successione. La stessa Congregazione per i Vescovi in data 31 agosto 1976⁽²¹⁾ scriveva: Il Santo Padre «ha disposto che, in occasione della nomina di un Coadiutore “cum iure successionis” nella Chiesa latina, non si attribuisca più al medesimo il titolo di una sede vescovile estinta, ritenendosi sufficiente l’assegnazione “nunc pro tunc” della Chiesa particolare cui è destinato». Il testo prosegue: «Tale disposizione rappresenta un secondo passo nell’applicazione della Mente espressa da Sua Santità nell’udienza del 31 ottobre 1970, a conclusione della congregazione ordinaria di questo sacro Dicastero, svoltasi nei giorni 22-23 antecedenti, nel corso della quale la grande maggioranza dei Padri (14 su 20) si dichiarò favorevole all’abolizione dei Titoli vescovili, bastando l’assegnazione dell’incarico (Coadiutore, Ausiliare, Prelato, ecc.). Interessante è la spiegazione ulteriore che viene data: «Secondo l’augusta Mente che mi pregio ora significarle il vincolo reale che viene a stabilirsi tra il Coadiutore e la Chiesa nella quale egli dovrà succedere trova il suo dovuto risalto, senza che abbiano a sorgere problemi di sensibilità nei riguardi del Coadiuto (data la diversa nomenclatura) o compromissioni per il futuro, dal momento che il Coadiutore, come ogni altro Vescovo diocesano, può essere sempre trasferito ad altra sede residenziale o titolare». Nello stesso tempo si fa notare che la riflessione deve proseguire per altre figure: «Per quanto riguarda la situazione dei Prelati (un tempo nullius), la questione è stata ripresa in esame, ai fini di una sua definitiva soluzione».

Di fatto in un’altra dichiarazione «Sul titolo dei prelati (nullius)», di appena alcuni mesi dopo, leggiamo⁽²²⁾: Il santo Padre «ha disposto che ai Prelati (nullius) insigniti di carattere vescovile che d’ora in avanti verranno nominati, non venga più conferito il titolo di una sede vescovile estinta. Questo provvedimento, che valorizza il vincolo reale che si stabilisce tra il Prelato stesso e la Chiesa particolare

(21) *Communicationes*, 9, 1977, p. 223.

(22) *Communicationes* 9, 1977, p. 224.

affidata alla sua cura pastorale, è inteso a realizzare gradualmente il voto espresso in varie occasioni dall'episcopato nel senso dell'equiparazione delle Prelature alle Diocesi».

Un ultimo caso riguarda il titolo degli Ordinari Militari, che viene trattato con un'altra comunicazione della stessa Congregazione per i Vescovi del 20 novembre 1997⁽²³⁾. Il Santo Padre, si legge, «ha accolto la proposta... di non assegnare più agli Ordinari Militari una sede titolare vescovile ed ha autorizzato la Congregazione per i Vescovi a procedere in tal senso. Questa disposizione, in linea con provvedimenti similari adottati in precedenza dalla Santa Sede e nello spirito della menzionata Costituzione Apostolica, che ha giuridicamente assimilato l'Ordinariato Militare ad una diocesi (Art. § 1), mira ad far sì che anche l'ordinario Militare sia equiparato a tutti gli effetti, anche nella sua qualifica, ad un vescovo diocesano... Il Sommo Pontefice ha, pertanto, disposto che: — d'ora in in avanti, ai nuovi Ordinari Militari non sia più assegnata una sede titolare».

In tali testi non è difficile cogliere una precisa prassi, che rispecchia la teologia conciliare sull'episcopato. Si privilegia il legame reale dell'ufficio episcopale con la missione che è chiamato ad adempiere. È questa la motivazione profonda. Tuttavia la motivazione prossima, da un punto di vista giuridico, viene ricondotta ancora alla relazione ad una chiesa particolare. Da una parte si afferma di privilegiare il legame reale dell'ufficio con la missione canonica, dall'altra si compie lo sforzo di ricondurre la comunità pastorale ad una Chiesa particolare, lasciando ancora sottintendere che là dove non si può ravvisare una chiesa particolare, almeno equiparabile alla diocesi, si deve ancora legittimare la consacrazione episcopale con il ricorso ad una chiesa titolare, estinta. Ma in questo modo si rimane a mezza strada e si rischia ancora di rimanere nell'equivoco, quasi che il titolo per l'ordinazione episcopale possa essere solo e sempre la relazione ad una chiesa particolare. Ma per legittimare questo si è costretti ad elaborare da una un concetto analogico di chiesa particolare, dai contorni non ben definiti, e dall'altra di pensare ancora che l'episcopato è legittimato solo in riferimento ad una chiesa particolare, contro la prassi ormai diffusa che porta a conferire l'episcopato anche al di là delle esigenze della chiesa particolare. Non è possibile procedere oltre e legittimare il titolo di consacrazione semplicemente con la mis-

(23) *Pastoralis Militum cura* 2, 1997, p. 3.

sione per la quale il Papa decide di nominare un vescovo? Per lo meno non è possibile spingere oltre la prassi introdotta dalla Congregazione per i vescovi di far corrispondere il titolo di ordinazione con il vincolo reale invece con il titolo fittizio?

7. *Riflessioni conclusive.*

In realtà si tratta di comprendere in modo adeguato e anche nuovo la funzione episcopale, che non può essere ristretta a quella di presidenza della Chiesa particolare, anche se di fatto essa rimane ancora la più eminente, in quanto rappresenta una pienezza ecclesiology: in essa infatti è presente l'unica chiesa di Cristo, santa, cattolica ed apostolica. In tal senso, va ricordato un testo della Lettera Apostolica *Apostolos suos* che riflette tale consapevolezza ecclesiale: « come è evidente, vi sono molti Vescovi che, pur esercitando compiti propriamente episcopali, non sono a capo di una Chiesa particolare ». Vi sono tutti i vescovi che coadiuvano il Papa nel suo ministero petrino; ma vi sono anche le circoscrizioni di cui ha parlato il Concilio e la lettera *Communiois Notio*, n. 16, delle quali le prelatore personali, insieme agli Ordinariati militari, occupano il primo posto⁽²⁴⁾.

La formula « Vescovo titolare di... » intende conservare valori significativi della tradizione ecclesiastica: la relazione dell'episcopato al ministero, alla cura delle anime. Tale relazione emerge in modo primario tra l'ordinazione episcopale e la diocesi; per analogia, ordinazione episcopale e chiesa particolare equiparata. Ciò viene fatto nella Chiesa latina attraverso la *fictio iuris* di chiese puramente titolari. Si vuole sottolineare che l'episcopato non è propriamente un onore, ma un servizio alle anime. Ma tale principio oggi non sembra che emerga sufficientemente con il ricorso, mediante la *fictio iuris*, ad un titolo di una chiesa estinta, quanto piuttosto al titolo proprio per cui l'autorità competente conferisce l'episcopato. In tale modo, abbandonando la finzione giuridica, si farebbe corrispondere il titolo di fatto, per cui si consacra uno, al titolo di diritto, e risulterebbe chiaro che l'episcopato non può mai essere un puro onore, ma un

(24) F. OCARIZ, *Unità e diversità nella comunione ecclesiale*, in *Communiois Notio* lettera e Commenti, a cura della Congregazione per la dottrina della fede, Città del Vaticano, 1994, p. 72.

servizio di autorità ministeriale, che affonda le sue radici nella consacrazione episcopale.

Tale soluzione sembra rispondere al Vaticano II e alla dottrina sull'episcopato. Non per nulla il Vaticano II non fa menzione della necessità del ricorso alle sedi titolari, quando presenta la dottrina sull'episcopato.

Il n. 22 della *Lumen Gentium* richiede i seguenti tre elementi quando parla dell'episcopato: consacrazione, comunione gerarchica e *missio* o *determinatio canonica*. I primi due elementi caratterizzano l'episcopato in relazione al collegio episcopale; il terzo alla missione che il vescovo è chiamato ad espletare nella Chiesa. Ciò avviene particolarmente e soprattutto nella Chiesa particolare, ma non necessariamente. L'importante è che il vescovo eserciti il suo potere in comunione con il successore di Pietro. Questo ordine dei fattori corrisponde particolarmente all'ecclesiologia occidentale, maturata nel Vaticano II. Attraverso il primato del sacramento essa afferma il primato del Signore nella vocazione e nell'abilitazione al ministero. Collocando in immediata successione la comunione gerarchica, dà rilievo alla destinazione universale del ministero, affidato *in solido* al Collegio episcopale e al suo Capo. Il ministero per il quale uno viene consacrato vescovo viene indicato come una *determinatio* di un *munus* previo e più vasto. Tale determinazione per sé è variabile; il *munus* a sua volta ha radici sacramentali; la *communio* è necessaria per l'esercizio di esso. Tale dottrina è senza dubbio presente nella prassi con la quale la Congregazione per i vescovi ha inteso, in linea con la dottrina conciliare, ridimensionare il riferimento alla chiesa titolare.

La tradizionale attribuzione di una diocesi *in partibus infidelium* a un vescovo non diocesano appartiene piuttosto ad una tendenza opposta. Infatti questo « titolo » non esprime una *missio* o *determinatio canonica*, non corrisponde a essa, ma si giustifica a partire dal legame con il vescovo-Chiesa particolare in quanto fondato indipendentemente dalla logica della *determinatio*. Per altro (quasi) nessun vescovo, anche titolare, viene nominato e ordinato se non in vista di un compito canonicamente determinato. Un vescovo ausiliare ad esempio è nominato perché sia ausiliare nella diocesi a cui è destinato; questa destinazione e non il titolo fittizio costituisce la sua missione canonica, ne giustifica l'ordinazione, ne determina la condizione giuridica nella Chiesa. Del resto, che una sede che purtroppo non esiste più, una volta diventata fittizia rimanga a lungo vacante, non fa problema, è nell'ordine delle cose. Merita di essere notato

che diversa è la condizione del vescovo emerito, al quale oggi non si attribuisce più un titolo fittizio; infatti la condizione di «emerito» non dice riferimento a una missione canonica ma alla sua cessazione. Come tale quindi indica una condizione del *munus* (ri-) diventata indeterminata; salvo essere altrimenti determinata in riferimento ad uffici non diocesani.

In questa prospettiva il titolo ha cambiato significato e funzione. Se anticamente episcopato e chiesa particolare erano strettamente congiunti al punto che il titolo era la stessa determinazione canonica, oggi il titolo non assolve più questa funzione, in quanto nel vescovo diocesano la *missio canonica* avviene attraverso la nomina papale che conferisce il titolo di una determinata Chiesa e nei casi dei vescovi titolari, il titolo è soltanto una finzione giuridica, che se da una parte sta ad indicare la concezione archetipo dell'episcopato dei primi secoli dall'altra afferma anche il suo superamento, in quanto non è altro che una finzione.

Le Prelature personali sono istituzioni di natura gerarchica, istituite ad *peculiaris opera pastoralia*, che pur potendo adoperare forme di organizzazione estremamente flessibili, nel loro schema fondamentali rispondono alla struttura originaria *Prelato-presbitero-fedeli* ⁽²⁵⁾. Esse propriamente non sono chiese particolari, pur avendo delle somiglianze con esse. Queste si distinguono come *sicut aliud et aliud*, mentre le prelature sono nelle Chiese particolari. La somiglianza maggiore tra Chiesa particolare e Prelatura personale dell'O-

⁽²⁵⁾ A tale struttura ha fatto riferimento recentemente il Papa Giovanni Paolo II in un discorso rivolto ai partecipanti all'incontro sulla «Nova Millennio ineunte» promosso dalla Prelatura Opus Dei. Il Papa tra l'altro dice: «Voi siete qui, in rappresentanza delle componenti in cui la Prelatura è organicamente strutturata, cioè dei sacerdoti e dei fedeli laici, uomini e donne, con a capo il proprio Prelato. Questa natura gerarchica dell'Opus Dei, stabilita nella Costituzione Apostolica con la quale ho eretto la Prelatura (cfr. Cost. ap. Ut sit, 28 novembre 1982), offre lo spunto per considerazioni pastorali ricche di applicazioni pratiche. Innanzitutto desidero sottolineare che l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare sia alla Prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della Prelatura contribuisca nell'impegno evangelico di ogni Chiesa particolare, come prevede il Concilio Vaticano II nell'auspicare la figura delle Prelature personali». E più avanti il Papa così si indirizza ai sacerdoti: «I sacerdoti dal canto loro, esercitano una funzione primaria insostituibile: quella di aiutare le anime, una ad una, nei sacramenti, nella predicazione, nella direzione spirituale, ad aprirsi al dono della grazia. Una spiritualità di comunione valorizzerà al meglio i ruoli di ciascuna componente ecclesiale» (L'Osservatore Romano, 18 marzo 2001).

pus Dei sta «nella dimensione ministeriale propria di ambedue comunità» vale a dire: — nel presbiterio, presieduto dal Prelato sia nelle Chiese particolari che nelle Prelature personali, che è posto, costitutivamente, in servizio della vita cristiana dei fedeli e della missione affidata alle Prelature e soprattutto, nella funzione di natura episcopale che l’Autorità Apostolica conferisce al prelado della Prelatura. Con tale potestà, che è ordinaria ed esercitata a nome proprio, il Prelato governa i ministri e i fedeli della Prelatura per portare a termine la peculiare opera pastorale affidatagli dalla Sede Apostolica, che per il Prelato rappresenta la sua specifica *missio canonica*. Infatti, con la potestà ministeriale conferitagli, il Prelato dirige, coordina e promuove l’immanente relazione tra il sacerdozio ministeriale dei presbiteri e il sacerdozio comune dei fedeli, che rappresenta il nucleo stesso delle entità appartenenti all’organizzazione gerarchica della Chiesa: Chiesa particolari, Ordinariati militari, Prelature personali. Sono entità di natura diversa, e allo stesso tempo analoghe in ragione di questo comune nucleo teologico. Non c’è dubbio che tale somiglianza e analogia sono decisive per comprendere la coerenza ecclesiologica dell’ordinazione episcopale del Prelato dell’unica Prelatura personale finora esistente.

Se il Prelato di una comunità ecclesiale di questo genere viene ordinato Vescovo, il titolo episcopale coerente con la realtà a cui è rivolta la funzione episcopale affidatagli dovrebbe essere coerentemente, la Prelatura. In questa prospettiva ritenere che il titolo episcopale di un Prelato di queste caratteristiche debba essere quello di una Chiesa estinta, non rappresenta un adeguato modo di onorare la memoria storica della Chiesa, perché non risponde né teologicamente né canonicamente alla realtà dell’episcopato realmente esercitato; non corrisponde il simbolo con la realtà.

